



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Posso iscrivermi alla Cassa Forense da praticante?

Autore: Redazione | 31/03/2017



***Sono praticante avvocato, laurea a 39 anni. Potrei iscrivermi nel registro degli avvocati prima del compimento dei 41 anni e completare l'anzianità minima. In caso contrario, posso iscrivermi alla Cassa sin da ora?***

Il lettore ci dice di essere attualmente amministratore dell'azienda di famiglia (srl). Questa posizione al momento non sembra consentirgli né l'esercizio della professione di **avvocato**, né quello di **praticante abilitato al patrocinio**: da ciò deriva l'impossibilità d'iscrizione alla **Cassa di Previdenza**.

L'ordinamento forense **[1]** stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile:

- con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
- con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
- con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
- con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

L'**incompatibilità** non sussiste se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari: ciò potrebbe escludere l'incompatibilità. A tal fine sarebbe opportuno conoscere le quote di partecipazione nella società da parte dei familiari e l'oggetto sociale della stessa.

I limiti richiamati trovano applicazione anche nei confronti del praticante avvocato

abilitato al patrocinio.

Ove superata l'incompatibilità di cui sopra, il lettore potrà, anche prima del compimento dei 41 anni, iscriversi alla Cassa di Previdenza come praticante abilitato al patrocinio e iniziare a versare i **contributi previdenziali**. Per l'iscrizione come praticante abilitato potrà rivolgersi all'ordine degli avvocati del tribunale in cui risiede.

L'iscrizione alla Cassa di Previdenza è facoltativa per i praticanti abilitati, mentre non è ammessa per i praticanti non abilitati, perché essi non sono considerati **liberi professionisti**. La non iscrizione alla Cassa comporta l'obbligo del versamento dei contributi Inps **[2]**. Qualora come praticante abilitato intenda iscriversi alla Cassa di Previdenza, dovrà compilare apposita domanda (scaricabile dal sito della Cassa di Previdenza e Assistenza Avvocati [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)). Il periodo d'iscrizione alla Cassa durante il praticantato con abilitazione si somma con quello successivo all'iscrizione all'albo di avvocato, sia nel caso subito dopo il praticantato con abilitazione avvenga l'iscrizione all'albo, sia invece nel caso in cui vi sia un periodo intermedio tra i due, in cui il praticante non usufruisce della abilitazione (in tal caso ci sarà una interruzione anche nella iscrizione alla Cassa, ma il primo dei due periodi non andrà perduto). Se poi il praticante non intende proseguire la professione, egli potrà, a sua scelta, chiedere la restituzione di quanto pagato alla Cassa oppure il ricongiungimento con altra posizione contributiva nazionale.

In ogni caso, sia come avvocato sia come praticante abilitato è prevista la facoltà, per gli iscritti alla Cassa di Previdenza, successivamente al compimento del 40° anno, di pagare maggiori contributi, così da completare l'anzianità minima **[3]**.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Paolo Florio***

## **Note**

**[1]** Art. 18 l. n. 247 del 31.12.2012. **[2]** Di cui alla l. n. 335 dello 08.08.1995. **[3]** Art. 14 l. n. 141 dell'11.02.1992.